

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOV. 2000

=====

ADDI' 14 NOV. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO -

DELIBERAZIONE N° 2266

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI Convenzione per la gestione del Fondo Speciale di  
Rotazione per il sostegno ai Patti Territoriali



APPROVAZIONE SCHEMA DI

OGGETTO. Convenzione per la gestione del Fondo Speciale di Rotazione per il sostegno ai Patti Territoriali.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

Premesso che, la Regione Lazio, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale, con l'Art. 47 della L.R. n. 14 del 18 Maggio 1998 ha istituito un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai Patti Territoriali da attivare sul territorio regionale, ai sensi della Delibera CIPE del 21 Marzo 1997, determinato dagli stanziamenti previsti dal medesimo Art. 47 e iscritti nel capitolo di spesa n. 28117;

Visto il comma 1, dell'Art. 47, della L.R. n.14 del 18 Maggio 1998 che stabilisce che il Fondo viene gestito dalla FILAS, sulla base di apposita Convenzione stipulata con la Regione Lazio, in conformità alla L.R. 4/95, per le finalità di cui al comma n. 2 dell'Art. 47 della 14/98;

Vista l'Art. 24 della L.R. n. 6 del 7 Giugno 1999 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo;

Visto il comma 12 dell'Art. 24 della sopra citata L.R. 6/99, che nell'abrogare la L.R. 4/95 e successive modifiche a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, stabilisce che l'affidamento per la gestione di Fondi Speciali assegnato alla FILAS SPA è da intendersi affidato all'Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo;

Considerato che è necessario autorizzare la stipula della Convenzione prevista dall'Art. 47 della L.R. n. 14/98, così come modificato dalla L.R. 6/99, il cui schema fa parte integrante della presente Deliberazione;

Vista la L. 127 del 15 Maggio 1997;

All'unanimità la Giunta Regionale

15 NOV. 2000

### DELIBERA

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economia e Finanza a stipulare la Convenzione, il cui schema è parte integrante della presente Deliberazione, tra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del Fondo Speciale di Rotazione per il sostegno ai Patti Territoriali attivati sul territorio regionale ai sensi dell'Art. 47 della L.R. n.14 del 18 Maggio 1998;
- all'impegno ed al trasferimento delle risorse finanziarie si provvede con Determinazione Dipartimentale.

La presente Deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



**Convenzione per la gestione del Fondo Speciale di Rotazione  
per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale**

6

TRA

la Regione Lazio (d'ora in poi denominata Regione), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo, 212 C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Economia e Finanza Dr. Guido MAGRINI nato a .....il ..... in esecuzione della delibera della G.R. n. .... del .....

E

l'Agenzia Sviluppo Lazio (d'ora in poi denominata Agenzia), con sede in Roma Viale Parioli, 39/b P.IVA e C.F. 05950941004, rappresentata dal ..... Dr. .... nato a ..... il .....

**PREMESSO:**

- che la Regione Lazio, all'art. 47 della legge regionale n. 14 del 18 maggio 1998, ha costituito un fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997;
- che tale legge prevede che il Fondo, per le finalità di cui al comma 2, riportate al seguente art. 1, venga gestito dalla FILAS SPA, sulla base di apposita convenzione, in conformità alla L.R. 4/95;
- che con Legge Regionale n. 6 del 7 giugno 1999 è stata istituita l'Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo;
- che il comma 12 dell'art. 24 della sopra citata L.R. 6/99, nell'abrogare la L.R. 4/95 e successive modifiche a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, stabilisce che l'affidamento per la gestione di Fondi Speciali assegnato alla FILAS SPA è da intendersi affidato all'Agenzia;


quanto sopra premesso le parti,

volendo dare esecuzione alle disposizioni contenute nella norma istitutiva del Fondo speciale in oggetto,

convengono e stipulano quanto segue:







Articolo 1  
Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Articolo 2  
Oggetto

La Regione Lazio costituisce presso l'Agenzia un Fondo Speciale di Rotazione per il sostegno ai Patti Territoriali attivati sul territorio regionale determinato dagli stanziamenti previsti dall'art. 47 della Legge Regionale n. 14 del 13 maggio 1998, e iscritti nel capitolo di spesa n. 23117.

Le risorse conferite in gestione all'Agenzia sono accreditate su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla Regione.

L'Agenzia dovrà gestire il Fondo con apposita contabilità separata.

Il Fondo si incrementerà degli interessi e dei rendimenti maturati al netto delle spese di competenza.

La Regione Lazio potrà incrementare il Fondo con successive integrazioni.

Articolo 3  
Impiego del Fondo Speciale di Rotazione


Il Fondo può essere impiegato con le seguenti finalità:

- a) contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili nei patti territoriali;
- b) finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali inseriti nei patti territoriali;
- c) copertura degli oneri dell'Agenzia derivanti da:
  - attività autoritaria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui sono beneficiari;
  - attività di promozione e assistenza, anche in relazione ai Patti ancora non istruiti;
  - coordinamento e controllo dello stato di avanzamento dei Patti in fase istruttorie e approvati.

Articolo 4  
Contributo agli oneri derivanti dall'attività  
dei soggetti responsabili dei patti territoriali

La finalità di cui all'articolo 3 punto a) del presente atto si realizza secondo le seguenti indicazioni e procedure.

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono quelli previsti ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997, e successive integrazioni e modificazioni, purché espressamente indicati come soggetti responsabili per il coordinamento e l'attuazione



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

del patto nel documento finale sottoscritto al momento della stipula del patto (punto 2.10.2 della citata delibera CIPSE).

A tali soggetti può essere corrisposto un contributo per la copertura degli oneri della loro attività, nella misura massima del 50% degli oneri complessivi sostenuti, e comunque non superiore a 150.000.000 di lire annui, per la durata massima di quattro anni.

#### Articolo 5

##### Procedure per l'erogazione del contributo ai soggetti responsabili dei patti territoriali

La richiesta di contributo, corredata dal preventivo delle spese da effettuare per l'attività di soggetto responsabile, deve pervenire all'Agenzia unitamente al documento ufficiale di stipula del patto, debitamente sottoscritto.

L'Agenzia verifica la correttezza e la validità della richiesta ai sensi dello presente convenzione e provvede a comunicare al soggetto responsabile del patto territoriale la disponibilità delle riserve a valere sul Fondo speciale di rotazione.

L'erogazione del contributo avverrà, in relazione a ciascun anno, per il 50% in anticipo, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, e per il restante 50% a consuntivo, dietro presentazione di documentate attestazioni degli oneri sostenuti per le specifiche attività del soggetto responsabile.

#### Articolo 6

##### Spese ammissibili

L'ammissibilità della spesa al contributo di cui al precedente articolo è così determinata in base ai specifiche tecniche indicate dall'Agenzia.

Nel caso in cui il soggetto responsabile del patto, sia l'indirizzo che il cui appartenenti alla Pubblica Amministrazione, il costo del personale e gli altri costi interni non potranno comunque superare il 50% della spesa ammissibile.


Qualora il soggetto responsabile ne faccia richiesta, il contributo può essere concesso come supporto tecnico dell'Agenzia, entro i limiti previsti dal comma 2 del precedente articolo 4.

Nel caso in cui il controvalore dell'attività dell'Agenzia superi i limiti suddetti, la quota eccedente resta a carico del soggetto responsabile.

#### Articolo 7

##### Finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 punto b) del presente atto, il Fondo speciale di rotazione è destinato al finanziamento dei progetti di investimento imprenditoriali e infrastrutturali, presentati da soggetti privati e pubblici, che risultino inseriti nei patti territoriali attivati sul territorio del Lazio e che rispondano agli



*Handwritten initials and a star symbol.*

*Handwritten initials.*

obiettivi e alle priorità di sviluppo concertati tra le parti sociali, così come risulta dai documenti definitivi di tali accordi di programmazione negoziata.

A tal fine si considera definitivo il protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i soggetti promotori e inviato al soggetto che effettua l'istruttoria dei singoli progetti e che valuta la coerenza complessiva del patto, ai sensi del punto 2.10.1 lettera b) della citata delibera CIPE.

Solo nel caso dell'apertura di un bando relativo ad eventuali protocolli aggiuntivi al Patto approvato, sarà possibile ammettere al finanziamento di cui al punto b) anche i progetti presentati a valere su tale bando.

Sono ammessi a fruire del finanziamento anche i soggetti, pubblici e privati, che non richiedono gli specifici finanziamenti del CIPE, purché l'adesione al patto territoriale sia documentata dalla presenza nelle liste di progetti di investimento previste dal suddetto protocollo d'intesa.

Tali finanziamenti dovranno, inoltre, essere anticipatamente rimborsati nel caso in cui, per lo stesso progetto di investimento, i soggetti beneficiari dovessero ottenere incentivi a valere sulla finanza del patto territoriale o su altro strumento agevolato.

Al finanziamento dei progetti imprenditoriali è destinata una quota del Fondo non inferiore al 75%.

Per la concessione dei finanziamenti, gli Istituti di credito appositamente convenzionati con l'Agenzia, che potranno anche essere sottoscrittori del protocollo d'intesa del patto territoriale, utilizzeranno risorse provenienti dal Fondo Speciale per il 50% dell'importo previsto e comunque nella misura massima di Lire 1.000 milioni per ciascun finanziamento. Tali limiti potranno essere modificati con scambio di lettere fra i firmatari della presente convenzione, nel rispetto delle previsioni di legge. La remunerazione di tali risorse è stabilita con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

È posto a carico dell'Istituto l'obbligo di rimborsare le risorse stesse al Fondo alle scadenze previste dal piano di ammortamento inserito nel contratto di finanziamento con il soggetto mutuatario, anche in caso di insolvenza da parte di quest'ultimo.

Il tasso di interesse a carico del soggetto finanziato sarà pari alla media ponderata tra il tasso applicato alla quota di provvista procurata dall'Istituto e quello applicato alle risorse di cui al secondo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 10 anni;
- finalizzazione per quanto riguarda gli investimenti a quelli futuri e/o sostenuti nei sei mesi precedenti la data della presentazione della richiesta, purché non finanziati mediante altre fonti agevolate.

### Articolo 3

#### Procedure per l'erogazione del finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali

La richiesta di finanziamento, per ogni singolo progetto di investimento, dovrà pervenire contestualmente all'Agenzia e ad uno degli Istituti di credito con essa convenzionati.

B

li



L'istruttoria sarà espletata dall'Istituto al quale è pervenuta la domanda, secondo i criteri da esso normalmente seguiti per le operazioni a medio termine, e dovrà essere ultimata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

L'Agenzia, ricevuta dall'Istituto la relazione istruttoria, la delibera di concessione del finanziamento e la richiesta di provvista a valere sul Fondo, ne verificherà la corrispondenza con la presente convenzione e provvederà a conferire all'Istituto la provvista finanziaria mediante prelievo dell'ammontare richiesto dal Fondo Speciale. A tal fine l'Istituto sarà tenuto a comunicare all'Agenzia l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento nonché la relativa erogazione effettuata.

#### Articolo 9

##### Copertura degli oneri dell'Agenzia

A fronte degli oneri previsti dall'articolo 3 lettera e) del presente atto l'Agenzia preleverà dal Fondo le risorse necessarie alla copertura dei costi direttamente imputabili all'attività prevista nel presente atto.

Si intendono compresi in tali costi, a titolo esemplificativo, la copertura delle spese istruttorie, il costo del personale dedicato, anche non esclusivamente, all'espletamento delle attività previste nel presente atto, i costi esterni derivanti da tali attività.

#### Articolo 10

##### Procedura per la copertura degli oneri dell'Agenzia

Per il prelievo delle risorse necessarie alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo, l'Agenzia provvederà semestralmente ad inviare alla Regione Lazio in fattura relativa ai costi sostenuti nel periodo di riferimento, opportunamente documentati, richiedendo all'Assessorato Bilancio, Programmazione, Coordinamento e Risorse Comunitarie il parere per il prelievo delle risorse dal Fondo.

Sulla base del parere favorevole dell'Assessorato Bilancio, Programmazione, Coordinamento e Risorse Comunitarie, che dovrà essere emesso nel termine di 15 giorni, l'Agenzia provvede al prelievo.

Ove ne faccia richiesta, l'Agenzia può prelevare dal Fondo risorse in acconto per la copertura di oneri da sostenere, previo parere favorevole dell'Assessorato Bilancio, Programmazione, Coordinamento e Risorse Comunitarie.

#### Articolo 11

##### Esecutività

La presente Convenzione è obbligatoria per le parti solo dopo che verranno espletate le formalità di rito e la definitiva ratifica della Convenzione stipulata.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Articolo 12  
Durata

La presente Convenzione ha durata fino alla completa esecuzione delle attività in essa previste.

Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso prevista dall'art. 1373 comma 2 del C.C. previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno 6 mesi di preavviso.

Articolo 13  
Foro competente

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina competente il Foro di Roma.

Articolo 14  
Spese

Le spese di bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico dell'Agenzia.

